

Politiche e servizi sociali e per la famiglia

- si agevola la ripartizione a Regioni ed Enti Locali dei Fondi Politiche Sociali, Non Autosufficienze, Assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare ("dopo di Noi") ed Infanzia e adolescenza;
- Incremento di 90 milioni di euro del Fondo Non autosufficienze (di cui 20 per progetti di vita indipendente) e di 20 milioni di euro il Fondo "Dopo di noi", per l'anno 2020;
- viene istituito il Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzata a favorire l'adozione dei DPI o nuove modalità organizzative per la prevenzione del rischio di contagio;
- incremento di 150 milioni del Fondo per le politiche per la famiglia destinato ai Comuni, sia per rafforzare i centri estivi, sia per progetti di contrasto alla povertà educativa (nella misura del 10% delle risorse);
- per i lavoratori coinvolti dalla riconversione dell'assistenza di tutti centri diurni in prestazioni domiciliari individuali previste per le Amministrazioni Pubbliche e affidate a gestori privati, non è più sospeso il trattamento del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga, in relazione alle ore non lavorate
- per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito nella misura massima di 500 € in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 € utilizzabile nel periodo 1 luglio/31 dicembre 2020 per il pagamento dei servizi offerti dalle strutture turistico ricettive all'interno del nostro territorio nazionale.

Salute e sicurezza sul lavoro

- tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato - Prevista la modifica di estensione del tempo di validità, prima fino al 30 aprile, estesa al 31 luglio 2020, in merito a quanto stabilito per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, con limite massimo di spesa di non più l'anno 2020, di 380 milioni
- sorveglianza sanitaria:
 - i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale ai lavoratori che risultano maggiormente esposti al rischio di contagio, facendo risultare i lavoratori "fragili";
 - su richiesta del datore di lavoro, è prevista la possibilità di potersi rivolgere, oltre che a medici competenti, anche all'INAIL per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, in assenza di medico competente aziendale, in caso di presenza di lavoratori fragili, come previsti nel comma 1;
 - per i lavoratori che risultino temporaneamente inidonei alla mansione, verso i quali il datore di lavoro non può in ogni caso recedere dal contratto di lavoro;
 - prevista l'assunzione da parte di INAIL (previa convenzione con ANPAL), mediante contratti di lavoro a tempo determinato, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria straordinaria delle persone "fragili";
 - avvalimento Comando dei Carabinieri seppur in via eccezionale (fino al 31 dicembre 2020), per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti per assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre all'Ispettorato nazionale del lavoro.
 - spese per acquisto di beni e servizi Inail possono essere incrementate allo scopo di consentire lo sviluppo dei servizi diretti all'erogazione delle prestazioni finalizzate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e di favorire il rafforzamento dei servizi di consulenza e assistenza all'utenza, le spese per acquisto di beni e servizi dell'INAIL per l'esercizio 2020

Reddito di emergenza Rem

E' previsto un reddito di emergenza da chiedere entro fine giugno per tutte le famiglie non coperte da altri sussidi, residenti in Italia, con Isee <15.000€, ridotto patrimonio mobiliare e reddito del mese di aprile al di sotto dell'importo spettante. Tale Importo varia da 400€ a 840€ a seconda dell'ampiezza familiare e della presenza o meno di disabili gravi o non autosufficienti nel nucleo e verrà erogato due volte

Permessi e congedi

- congedo parentale di 30 giorni (+15 giorni) per lavoratori dipendenti del settore privato, genitori di figli sino a 12 anni o con handicap, con indennità al 50% sino al 31 luglio. Diritto allo smartworking, se mansione compatibile e altro genitore non disoccupato/con ammortizzatori, per lavoratori genitori di figli sino ai 14 anni. Diritto alla conservazione del posto di lavoro per lavoratori genitori di figli sino a 16 anni
- bonus baby sitting di 1.200€ (+600€) alternativo al congedo parentale, utilizzabile anche per centri estivi e servizi alla prima infanzia. Per settore sanitario e comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico il bonus è di 2.000€ (+ 1.000€)
- permessi disabilità ex L. 104 12 giorni aggiuntivi fruibili nel bimestre maggio-giugno

Emersione e Regolarizzazione

È prevista la regolarizzazione attraverso un Permesso di soggiorno temporaneo di stranieri con permesso scaduto (dal 31 ottobre 2019) o in scadenza, Settori oggetto della regolarizzazione:

- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Potranno beneficiarne gli stranieri con un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 o in scadenza, che hanno effettuato il rilievo foto dattiloscopico prima dell'8 marzo 2020, già impiegati in uno dei settori oggetto della regolarizzazione su richiesta del datore di lavoro, oppure su richiesta del lavoratore straniero attualmente inoccupato a cui si concede un permesso di sei mesi per ricollocarsi ed esibire regolare contratto. Le domande vanno presentate dal 1 al 15 luglio.

Se già in presenza di un rapporto di lavoro irregolare, la domanda presentata dal datore di lavoro deve essere accompagnata dal pagamento del contributo forfettario di 400 euro. Se la domanda viene presentata dall'immigrato non occupato, il contributo forfettario è di 160 euro.

La durata del contratto e la retribuzione deve essere in linea con quanto previsto nei CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative.

Non sono ammessi alla procedura coloro i quali, lavoratori o datori di lavoro, sono stati condannati per reati collegati allo sfruttamento e al traffico di esseri umani.